

Il deputato Barbier presenta pure un progetto di legge a cui si farà fare il medesimo corso.

Essendo ora la Camera in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER APPLICARE IL SISTEMA DECIMALE E PER VARIAZIONI NEI PREZZI DI VENDITA DE' TABACCHI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione delle Commissioni sui progetti di legge, se ve ne sono in pronto.

Il deputato Despina ha la parola.

DESPINA, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 27.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

DESPINA, relatore. Comme il s'agit d'une loi qui exige des préparations de la part de l'administration des gabelles, je prierais la Chambre de vouloir bien la discuter le plus tôt possible.

PRESIDENTE. Il signor deputato Despina domanderebbe che sulla proposta la di cui relazione fu testè letta si adottasse la forma d'udienza.

In tal caso per domattina sarebbe stampata e distribuita, onde poter essere posta all'ordine del giorno per domani. Se non havvi opposizione, sarà così fatto.

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER APPLICAZIONE ALLA SARDEGNA DELLE REGIE PATENTI ABOLITIVE DELLE IMMUNITÀ AI PADRI DI DODICESIMA PROLE.

PRESIDENTE. È invitato alla ringhiera il relatore Sappa. **SAPPA, relatore,** presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 51.)

PROGETTO DI LEGGE PER UNA SPESA DI 400.000 LIRE PER I FUNERALI A RE CARLO ALBERTO.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Ho l'onore di riprodurre alla Camera la legge per le spese occorse pel trasporto della salma del magnanimo Carlo Alberto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 502.)

Intanto il Ministero farà pure fra due o tre giorni riprodurre il progetto di legge relativo al monumento nazionale.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questa legge, che sarà stampata e distribuita negli uffici.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA NUOVA RIPARTIZIONE DELLE SEZIONI DEI COLLEGI ELETTORALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla divisione de' collegi elettorali in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono.

Il progetto del Ministero è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 15.)

Il progetto della Commissione è uguale a quello del Ministero, meno per l'articolo 2, ch'essa propone nei termini seguenti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 17.)

La discussione è aperta sul complesso della legge.

BON-COMPAGNI, relatore. Nell'articolo 2 occorre un errore nella stampa. Si legge: « L'intervallo fra l'una e l'altra votazione non potrà essere minore di giorni otto. » Si debbe leggere: « non debbe essere maggiore. »

PRESIDENTE. Questa rettificazione viene poi nell'emendamento proposto dalla Commissione.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Credo di dover prevenire la Camera che, essendosi dalla Commissione ravvisati gravi gl'inconvenienti che nascerebbero dall'articolo 2, maggiori per vero dire delle utilità che se ne potevano ricavare, il Ministero vi rinuncia, e si attiene al progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Il signor Rattazzi domanda la parola sulla discussione generale?

RATTAZZI. Per una questione sospensiva.

Per una questione sospensiva, come dissi, ho chiesto la facoltà di parlare, non per entrare per ora nel merito della proposizione fatta dal Ministero, per una modificazione alla legge elettorale. Intendo quindi di proporre che ogni discussione a questo riguardo debba essere rimandata ad una delle future Sessioni del Parlamento.

Svolgerò un poco le condizioni principali che mi spingono a fare questa proposizione, le quali considerazioni consistono particolarmente in che dall'un canto non vi è necessità e tanto meno urgenza che nell'attuale Sessione la Camera si occupi di portare qualsiasi variazione alla legge elettorale; e dall'altro che vi sono molti e gravi motivi che consigliano doversi soprassedere da qualsiasi deliberazione su questo argomento.

Dico innanzi tutto che non vi è necessità alcuna, e tanto meno urgenza, perchè la Camera si occupi di modificare la legge elettorale. La legge elettorale non può essere messa in esecuzione se non quando si tratta dell'elezione dei deputati, ossia della convocazione di una nuova Camera. Ora, incontestabilmente la convocazione di una nuova Camera non dovrà aver luogo salvo che fra cinque anni. Questa verità non potrebbe essere contraddetta salvo che fosse intenzione del Ministero di sciogliere la Camera attuale, ma certo non credo di appormi al falso pensando che tale non è il pensiero dei ministri, perchè non più a lungo di ieri abbiamo udito il ministro presidente del Consiglio il quale seco stesso si congratulava che gli elettori avessero inviati rappresentanti i quali avevano opinioni conformi alle sue ed a quelle dei suoi colleghi. Dunque non è nè verosimile, nè credibile lo scioglimento in virtù di un decreto reale. Non rimane perciò che lo scioglimento per estinzione del mandato in virtù della disposizione dello Statuto, secondo la quale il mandato deve durare per cinque anni. È positivo adunque che per il corso di cinque anni non è il caso di nuova convocazione. È vero che vi sono alcuni collegi nei quali forse potrebbe a prima giunta sembrare opportuno che si provveda colla proposta modificazione della legge elettorale, ma io credo che questa considerazione sia più apparente che reale; egli è bensì vero che vi sono 53 collegi vacanti in conseguenza delle doppie elezioni e di quelle che furono annullate; ma di questi 53 collegi, stando al risultato ufficiale, ve ne sono dodici in Sardegna, tre nella capitale, tre in Genova, uno in Alessandria ed uno in Voghera. Per questi venti collegi è del tutto